

# Guida alla nuova indennità di disoccupazione: NASpl

**Mini Guida alla nuova NASpl che sostituisce dal 2015 l'ASpl per i dipendenti, alle nuove indennità DIS COLL per co.co.co e co.co.pro e al trattamento ASDI per disoccupati di lunga durata.**

In attuazione della legge delega di **Riforma del Lavoro**, il **Jobs Act**, il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre ha approvato anche un decreto relativo alla riforma degli **ammortizzatori sociali**, che introduce importanti novità in tema di **ASpl**. Nel dettaglio l'assicurazione per l'impiego introdotta dalla Legge Fornero dell'estate 2012 dal primo maggio 2015 si chiamerà **NASpl** - che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - mentre per i collaboratori coordinati e continuativi arriva un'indennità di disoccupazione chiamata **DIS-COLL**. I nuovi **ammortizzatori** si rivolgono dunque a una platea più ampia di lavoratori, e sostituiscono da subito ASpl e mini-ASpl, e si applicano ai lavoratori dipendenti a partire dal prossimo mese di **maggio** e ai co.co.pro dal primo **gennaio** 2015.

## Destinatari della nuova NASpl

Percepiranno la **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego** tutti i lavoratori dipendenti che perderanno il lavoro dal prossimo 1° maggio 2015, esclusi gli assunti a **tempo indeterminato** del pubblico impiego, e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. In tutti i casi, il lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione: oltre a tutti i casi di **licenziamento**, è riconosciuta anche a chi si **dimette per giusta causa** e nelle **risoluzioni consensuali** di rapporti di lavoro in seguito a procedure di conciliazione o procedimenti disciplinari (in base all'articolo 7 della legge 604/1966, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 92/2012. Altri requisiti:

- stato di **disoccupazione** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c del Dlgs 181/2000: lavoratori che hanno perso l'impiego e siano immediatamente disponibili alla ricerca di un'attività lavorativa;
- almeno 13 settimane di **contribuzione** nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione;
- almeno 18 **giornate di lavoro** effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

## Destinatari della DIS-COLL

In attesa dell'esercizio delle altre deleghe previste dalla **Riforma del Lavoro**, che prevedono il superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per tutto il 2015 ai **co.co.pro** e ai **co.co.co** iscritti alla **gestione separata**, non pensionati, e senza partita IVA, che abbiano perduto involontariamente il lavoro, è riconosciuta un'indennità mensile chiamata DIS-COLL. Ulteriori requisiti:

- stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 181/2000;
- almeno **tre mesi di contribuzione** nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro al predetto evento;
- nell'anno solare in cui inizia la disoccupazione, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese con un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

## Calcolo, misura e procedure NASpl

La **NASpl** è l'ammortizzatore destinato ai lavoratori dipendenti, è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33:

- se la **retribuzione mensile** è pari o inferiore a 1.195 euro, l'indennità è pari al 75% della retribuzione;
- se lo stipendio è superiore, l'indennità è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% della differenza fra la retribuzione mensile e il tetto di 1.195 euro.

In ogni caso, nel 2015, l'assegno non può superare i **1.300 euro** mensili. A partire dal quinto mese di fruizione, l'indennità è ridotta del 3% al mese. Dal prossimo 2016, la riduzione del 3% si applicherà a partire dal quarto mese. L'indennità è pagata mensilmente, per un **numero di settimane** pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni. A partire dal 2017, la NASpl non potrà comunque essere percepita per più di 78 settimane.

La **domanda** va presentata all'INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpl viene erogata fino a quando permane lo stato di **disoccupazione** ed è condizionata anche alla regolare partecipazione a iniziative di **attivazione lavorativa** e a percorsi di **riqualificazione professionale** proposti dai servizi competenti. Le modalità precise di attuazione verranno regolamentate da decreto ministeriale. Se il lavoratore instaura un **nuovo rapporto di lavoro inferiore ai sei mesi** mentre sta ancora percependo il sussidio, può interromperlo per un massimo di sei mesi. Se instaura un rapporto di lavoro con uno **stipendio annuale inferiore al minimo** per presentare la dichiarazione dei redditi, continuerà a percepire la NASpl, con un trattamento ridotto. Se infine intraprende un'**attività autonoma**, dovrà informare l'INPS entro un mese, dichiarare il reddito annuo previsto, e percepirà un'indennità ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto.

## NASpl anticipata

Come per l'ASpl, è previsto che il lavoratore possa chiedere l'anticipazione del sussidio in un'unica soluzione allo scopo di **avviare iniziative imprenditoriali** o professionali autonome. Il lavoratore in questo caso deve presentare domanda all'INPS entro 30 giorni dall'avvio della nuova attività. Se poi instaura un rapporto di lavoro dipendente, deve restituire l'anticipazione ottenuta.

## Cause di decadenza

Cause di **decadenza** dall'indennità NASpl:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste all'INPS;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (in questo caso, è possibile scegliere la NASpl invece dell'assegno di invalidità, ma non cumularli);
- violazione delle regole a cui è condizionato il trattamento.

La NASpl dà diritto alla **contribuzione figurativa**, ed è riconosciuta anche ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato a tempo indeterminato.

## Trattamento di disoccupazione ASDI

I lavoratori che quando finisce la NASpl non hanno ancora trovato lavoro e si trovano in una condizione economica di bisogno (misurata attraverso l'**ISEE**, indicatore della situazione economica equivalente), hanno diritto a un ulteriore sussidio, **ASDI** (assegno di disoccupazione), in via sperimentale per l'anno 2015. Inizialmente, questo sostegno è riconosciuto prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a coloro che sono in età vicina al pensionamento. In seguito, sarà valutata l'estensione della misura. Il sussidio dura al massimo **sei mesi**, è pari al 75% dell'ultima NASpl percepita, viene aumentata a seconda dei carichi familiari.

Il sussidio è cumulabile con redditi da lavoro, in base a criteri e massimali che verranno stabiliti con apposito decreto attuativo, ed è previsto che vada accompagnato da un progetto personalizzato di **reinserimento** nel lavoro.

## Calcolo, misura e procedura DIS-COLL

Il trattamento per i **collaboratori** è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali *relativo all'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto e a quello precedente, diviso per i mesi di contribuzione*. E' pari al 75% del reddito se questo è pari o inferiore a 1.195 euro mensili, mentre se il reddito è superiore al 75% si aggiunge il 25% della differenza fra quanto percepito e il massimale. **L'assegno 2015**, come per la NASpl, non può superare i 1.300 euro al mese, è ridotto del 3% a partire dal quinto mese, è corrisposto per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente alla cessazione del lavoro al predetto evento. Dura al massimo sei mesi. Non prevede **contributi figurativi**. La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro. L'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione e alle stesse altre caratteristiche della NASpl. È sospesa in caso di impiego subordinato, è ridotta per chi intraprende un'attività autonoma (con le stesse regole della NASpl). *(Fonte:PMI)*